



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 settembre 2013  
(OR. en)**

**14048/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0313 (COD)**

---

**FIN 564**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 settembre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 639 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento [COM\(2013\) 639 final](#).

---

All.: [COM\(2013\) 639 final](#)



Bruxelles, 20.9.2013  
COM(2013) 639 final

2013/0313 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nell'ambito dei negoziati sul regolamento finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di rivedere tale regolamento per tener conto dell'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

L'adozione del nuovo regolamento finanziario è stata pertanto accompagnata dalla seguente dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:

*“Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il regolamento finanziario sarà rivisto per includere gli emendamenti resi necessari dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020, comprese le seguenti questioni:*

- le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa;*
- il riporto degli stanziamenti non utilizzati e dei saldi di bilancio, nonché la relativa proposta di iscrivere tali stanziamenti in una riserva per pagamenti e impegni;*
- l'eventuale inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione;*
- il trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco.”*

Il 27 giugno 2013 è stato raggiunto un accordo politico tra il Parlamento, la presidenza del Consiglio e la Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (CEF).

La proposta modifica l'articolo 13 del regolamento finanziario per includere le norme in materia di riporto per la riserva per aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (regolamento QFP) contiene nuove flessibilità per gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati, che saranno applicate mediante gli adeguamenti tecnici del QFP previsti nel progetto di regolamento QFP e attivate nell'ambito della procedura di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non occorrono quindi ulteriori modifiche del regolamento finanziario relativamente a queste flessibilità.

Per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FES), come osservato dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013, la Commissione intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021.

Poiché nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non è stato raggiunto nessun ulteriore accordo sul trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco, la Commissione continuerà ad attuare gli accordi e proporrà, come ha già fatto nella proposta relativa al programma Hercule III, le risorse finanziarie

necessarie per la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette a livello di UE, a complemento delle misure adottate dagli Stati membri.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Dato che la presente proposta si limita ad applicare il risultato dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e ha una portata molto limitata, non è stata condotta alcuna consultazione pubblica.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di regolamento QFP, l'importo annuo della riserva per aiuti d'urgenza è fissato a 280 milioni di EUR (prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 in conformità del regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione come accantonamento. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Questo richiede due modifiche dell'articolo 13 del regolamento finanziario (RF): l'aggiunta della riserva per aiuti d'urgenza all'articolo 13, paragrafo 2, del RF e l'inserimento di una deroga all'articolo 13, paragrafo 6, del RF dato che gli stanziamenti corrispondenti sono iscritti in bilancio al titolo 40 (riserve) come accantonamento.

Per quanto riguarda le norme in materia di riporto per i progetti finanziati nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF), la Commissione ha già proposto di modificare il regolamento finanziario nella relazione della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 per consentire il riporto degli stanziamenti di impegno all'anno n+1<sup>1</sup>. Per loro natura, tali progetti infrastrutturali richiederanno in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Pertanto, anche ritardi contenuti potranno determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e compromettere la fattibilità dei progetti, nonché rischiare di vanificare la determinazione politica dell'Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni.

L'articolo 19 del testo di compromesso concordato per il CEF recita:

*“Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono riportati a norma del regolamento (UE) N. XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario].”*

Poiché l'attuale formulazione del RF non consente il riporto degli stanziamenti di impegno all'anno n+1, occorre modificare il regolamento in quanto si tratta di una deroga al principio dell'annualità. Occorre pertanto modificare l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario per consentire il riporto automatico all'esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di un esercizio per i progetti finanziati nell'ambito del CEF.

---

<sup>1</sup> COM(2011) 398 def., punto 1.2.2.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, adottato il 25 ottobre 2012, era corredato di una dichiarazione congiunta in cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convenivano di rivedere il regolamento finanziario per tener conto dell'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
- (2) In seguito all'accordo politico sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e all'istituzione del meccanismo per collegare l'Europa, e in linea con la dichiarazione congiunta, occorre modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 includendo le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa.
- (3) Gli stanziamenti corrispondenti alla riserva per aiuti d'urgenza sono iscritti al titolo Riserva del bilancio. Occorre pertanto modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per disporre il riporto all'anno n+1 degli stanziamenti iscritta in riserva e non utilizzati nell'anno n.

---

<sup>2</sup> GUC

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del XXXX e decisione del Consiglio del XXX.

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (4) Per loro natura, i progetti finanziati nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa richiedono in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Pertanto, anche ritardi contenuti potranno determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e compromettere la fattibilità dei progetti, nonché rischiare di vanificare la determinazione politica dell'Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. Per scongiurare tale eventualità, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 deve prevedere il riporto automatico all'esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di un anno finanziario per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012*

L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

- (1) al paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
- “c) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per la riserva per aiuti d'urgenza;
- d) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i progetti finanziati nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.”
- (2) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:
- “Gli importi di cui alle lettere c) e d) del primo comma possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo.”
- (3) Il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:
- “6. Fatti salvi la lettera c) dell'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni a cui si applica lo statuto dei funzionari”.

*Articolo 2*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*